

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 15 del 21 febbraio 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale (2020 – 2022) di 135 Allievi Marescialli dell'Esercito, 156 Allievi Marescialli della Marina Militare (150 C.E.M.M. e 6 C.P.) e 148 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare;
- VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive disposizioni attuative, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l'altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive disposizioni attuative;
- VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- VISTO** il foglio n. M_D E0012000 REG2020 0132852 dell'11 agosto 2020 con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito richiede di contrarre da 30 a 10 giorni il periodo entro il quale poter riconvocare per la prova di verifica dell'efficienza fisica il candidato con temporaneo impedimento;
- RITENUTO** pertanto necessario accogliere tale richiesta;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, con cui gli è attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di concorso,

D E C R E T A

per i motivi citati nelle premesse, il capoverso 7 del punto 3.3.1 “Generalità” dell'Appendice Esercito del Decreto Interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è così modificato:

“I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla

Commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l'esclusione dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla data prevista per l'effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la Commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l'esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.”

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Generale di Brigata
Lorenzo SANTELLA